



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

HOME

[Indietro](#)

Numero 01699/2018 e data 02/07/2018 Spedizione



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 maggio 2018

NUMERO AFFARE 00535/2018

OGGETTO:

Ministero della salute.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Vittore Caprani, contro Azienda Autonoma Usl Valle D'Aosta, e nei confronti di Regione Valle D'Aosta, avverso comunicazione n.25307 del 16

marzo 2017 di collocazione nella fascia di fatturato per l'anno 2016;

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero della salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;

Premesso.

Il dottor Caprani, titolare di una farmacia rurale sita nella regione autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso in oggetto chiede l'annullamento, previa sospensiva, della nota dell'azienda Usl Val d'Aosta, protocollo n. 25317, del 16 marzo 2017 con la quale gli è stato comunicato che la farmacia è risultata nell'anno 2016 nella fascia di fatturato superiore a euro 387. 342,67, la nota dell'azienda ASL n. 18045 del 17.2.2011 e la comunicazione della regione Val d'Aosta con allegata la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo numero 0026825 del 5 marzo 2003 avente ad oggetto: "articolo 11 della legge n. 405 del 2001 e applicazione dello sconto a favore del SSN da parte delle farmacie rurali".

Il ricorso precisa che la collocazione della farmacia nella fascia superiore di fatturato comporta una diversa determinazione degli importi dovuti alla Asl a partire dal mese di gennaio 2017 e che, conseguentemente, l'azienda sanitaria ha chiesto la

restituzione dell'importo complessivo di euro 22.641,78 con un provvedimento separato e oggetto di autonoma impugnazione.

Il ricorso si fonda su un unico articolato motivo nel quale viene dedotta la violazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 549 del 1995 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché l'eccesso di potere per difetto di presupposti di fatto e di diritto del provvedimento e per erronea valutazione dei presupposti.

In sostanza, il ricorrente ritiene che nella nozione di "fatturato annuo in regime di SSN" non debbano essere ricompresi gli sconti, cioè la percentuale sul costo del farmaco rispetto alla quale la farmacia deve rinunciare al rimborso e la quota di partecipazione alla spesa dovuta dagli assistiti.

La relazione ministeriale considera inammissibile il ricorso relativamente all'inclusione nel calcolo del fatturato SSN degli sconti, in quanto - come precisato dalle controdeduzioni dell'amministrazione regionale - essi sono esclusi dal computo così come è precisato dalla nota n. 18045 del 2011, anch'essa oggetto di impugnazione e da una successiva nota n. 28195 del 24 marzo 2017. La relazione propende invece per l'accoglimento del ricorso relativamente all'inclusione nel fatturato delle quote di partecipazione alla spesa irrogate dagli assistiti.

Considerato.

Il motivo proposto è fondato e il ricorso, assorbita l'istanza sospensiva, deve essere accolto.

L'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, per la determinazione degli sconti alle farmacie rurali, prende in considerazione il fatturato derivante dalle prestazioni in regime di servizio sanitario nazionale. L'articolo 8, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, d'altra parte, che le Unità sanitarie locali corrispondono alle farmacie il prezzo dei prodotti erogati al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa dovute dagli assistiti.

Per la giurisprudenza, ai fini del calcolo della quota di sconto che deve essere trattenuta sulle somme che la Regione deve corrispondere alle farmacie per l'erogazione dei farmaci soggetti al rimborso S.s.n., previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.l. n. 39 del 2009, nel concetto di "fatturato in regime di S.s.n.", necessario per individuare la soglia oltre la quale anche le farmacie rurali sono assoggettate a tale voce di sconto, non devono essere computati gli sconti che la legge impone sul rimborso dei farmaci, trattandosi di una voce di costo che non è corrisposta dal S.s.n., ma che rimane a carico della farmacia che ha erogato il farmaco.

Va ricordato inoltre che, ai fini del calcolo della quota di sconto che deve essere trattenuta sulle somme che la Regione deve corrispondere alle farmacie per l'erogazione dei farmaci soggetti al rimborso S.s.n., previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.l. n. 39 del 2009, nel concetto di "fatturato in regime di Servizio Sanitario Nazionale", necessario per individuare la soglia oltre la quale anche le farmacie rurali sono assoggettate a tale voce di sconto, non deve essere computata la quota di compartecipazione alla spesa dovuta dall'assistito (c.d. ticket), trattandosi di somme

cui non provvede il S.s.n., ma l'assistito (T.A.R. Piemonte, sez. I 13 maggio 2016 n. 675).

Nel concetto di fatturato in regime di SSN non devono quindi essere computati gli sconti che la legge prevede sul rimborso dei farmaci in quanto essi non sono corrisposti dal servizio sanitario nazionale ma rimangono a carico della farmacia che ha erogato il farmaco. Ciò vale anche per le spese dovute dagli assistiti che, appunto, sono a carico degli stessi e non del SSN.

Conseguentemente, i provvedimenti della regione Val d'Aosta oggetto di impugnazione sono annullati nelle parti in cui prevedono, ai fini del calcolo del fatturato per l'individuazione della fascia di sconto da applicare alla farmacia di cui il ricorrente è titolare, il computo di spese non erogate dal servizio sanitario nazionale.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale procedere ad un nuovo calcolo del fatturato in regime di SSN sulla base di tale criterio.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

L'ESTENSORE
Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE F/F
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO

Manuppelli Maria Cristina

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Condizioni di utilizzo](#)

[Informativa privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)